

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del
diploma cantonale di

Quadro dirigente degli Enti locali

Stato al 5 giugno 2020

Regolamento

Concernente

gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali (del 5 giugno 2020)

In base agli articoli:

- 8, 30,31 e 32 della Legge federale sulla formazione professionale (LFP) del 13 dicembre 2002;
- 16, 17, 19, 20 e 21 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998;
- della Legge organica comunale (RALOC) del 10 marzo 1987;
- del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (LOC) del 30 giugno 1987;
- del Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei Segretari comunali del 28 ottobre 2009;

l'organo responsabile, di cui all'art. 1, emana il seguente regolamento d'esame per l'ottenimento del Diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali.

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Organo responsabile

L'esame è organizzato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP), tramite l'Istituto della formazione continua (in seguito IFC).

Art. 2 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità teoriche e pratiche dei singoli candidati del Corso per l'ottenimento del Diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali.

Capitolo secondo Responsabilità e Commissione d'esame

Art. 3 Commissione d'esame

La Commissione per la formazione dei segretari comunali funge da Commissione d'esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, in base all'art. 6 cpv. 2 Regolamento per la formazione professionale di base e continua dei Segretari comunali.

Art. 4 Modo di deliberare

La Commissione d'esame può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 5 Compiti della Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame:
 - a) vigila sull'organizzazione dell'esame;
 - b) valuta l'andamento degli esami;
 - c) preavvisa il rilascio del Diploma;
 - d) esamina ed evade i reclami;
 - e) decide sulle domande di esenzione dall'obbligo di frequenza dei corsi e di partecipazione agli esami.

2. La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo all'IFC.

Art. 6 Pubblicità degli esami

Gli esami non sono pubblici; in casi particolari, la Commissione d'esame può concedere deroghe.

Capitolo terzo

Pubblicazione, ammissione, iscrizione

Art. 7 Pubblicazione

1. Il bando d'esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno quattro settimane prima dell'inizio della sessione.

2. La pubblicazione deve indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il luogo;
- e) la durata.

Art. 8 Ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami, i candidati devono attestare una presenza minima dell'80% in ogni singola materia, salvo eventuali esenzioni.

2. In casi particolari e dopo esame del relativo dossier, la Commissione può ammettere candidati privi dei requisiti del cpv. 1 che dimostrano una formazione ed un'esperienza equivalenti.

Art. 8a Partecipazione alle sessioni d'esami; obblighi

1. I candidati partecipano alla sessione d'esame immediatamente successiva alla fine dei moduli cui erano iscritti. L'assenza o l'abbandono ingiustificati equivalgono al non superamento dell'esame.

2. La Commissione d'esame può esentare dall'obbligo per motivi di forza maggiore.

Art. 9 Iscrizione e pagamento della tassa d'esame

1. L'iscrizione definitiva all'esame avviene con il pagamento della relativa tassa. Con l'iscrizione all'esame, il/la candidato/a si sottopone al presente regolamento.

2. La tassa viene rimborsata solamente se il/la candidato/a non può partecipare agli esami per motivi di forza maggiore.

Capitolo quarto

Svolgimento degli esami

Art. 10 Prove scritte

Sono oggetto d'esame scritto le seguenti materie:

- a) Diritto costituzionale e amministrativo
- b) Diritto amministrativo: leggi speciali
- c) Procedure di amministrazione generale
- d) Gestione del personale
- e) Pianificazione del territorio
- f) Finanze pubbliche
- g) Organizzazione dell'ente locale
- h) Legge organica comunale

Art. 11 Prove orali

E' pure prevista una prova orale per le seguenti materie:

- a) Diritto costituzionale e amministrativo
- b) Diritto amministrativo: leggi speciali
- c) Pianificazione del territorio
- d) Legge organica comunale
- e) Finanze pubbliche

Art. 12 Durata degli esami

1. Gli esami scritti hanno la seguente durata:
 - a) Diritto costituzionale e amministrativo: massimo 120 minuti
 - b) Diritto amministrativo: leggi speciali: massimo 120 minuti
 - c) Procedure di amministrazione generale: massimo 120 minuti
 - d) Gestione del personale: massimo 120 minuti
 - e) Pianificazione del territorio: massimo 120 minuti
 - f) Finanze pubbliche: massimo 150 minuti
 - g) Organizzazione dell'ente locale : massimo 150 minuti
 - h) Legge organica comunale: massimo 150 minuti
2. L'esame scritto può anche consistere in un elaborato da consegnare entro una data prefissata.
3. La prova orale dura di regola 15 minuti e viene redatto un verbale.

Art. 13 Valutazione delle prove

1. Le prove scritte vengono valutate con l'attribuzione di punti; il punteggio massimo è indicato nel testo d'esame.
2. Le prove orali sono valutate con un punteggio da 0 a 60.
3. Per gli esami con prove scritte ed orali si considera il punteggio globale risultante dalla somma dei due punteggi; il medesimo viene raffrontato alla somma dei punteggi massimi delle due prove

Art. 14 Valore delle note

1. In base ai punti raggiunti secondo l'articolo 13 sono assegnate le note dall'1 al 6, è ammesso l'uso delle mezze note.
2. Nella trasformazione dei punteggi in note si approssima per difetto.
3. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

Art 15 Superamento degli esami

1. L'esame si intende superato quando si ottiene un punteggio maggiore o uguale ai due terzi del punteggio massimo, conseguentemente una nota almeno pari a 4.
2. La Commissione d'esame si riunisce dopo ogni sessione per deliberare sull'esito.

Art. 16 Ripetizione degli esami

Il candidato che non supera l'esame ha la possibilità di ripeterlo una seconda volta in una successiva sessione

Art. 17 Esenzione dalla frequenza delle lezioni e dal sostenimento degli esami

1. A richiesta scritta e motivata del candidato, su preavviso dell'IFC, la Commissione può accordare l'esenzione dalla frequenza delle lezioni o anche dal sostenimento dell'esame di una o più materie,
2. L'esenzione è subordinata alla dimostrazione che il/candidato possiede già le competenze oggetto del corso o dell'esame da cui viene esentato.
3. La richiesta di esenzione deve pervenire alla Commissione entro l'inizio del corso.

Capitolo quinto **Disposizioni finali**

Art. 18 Diploma

1. Il Candidato che possiede i requisiti e supera gli esami previsti ottiene il Diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali.
2. Il titolare del Diploma ha il diritto di valersi del titolo cantonale di "Quadro dirigente degli Enti locali". I nomi dei diplomati vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Art. 19 Sanzioni disciplinari

1. Un comportamento riprovevole (durante gli esami) da parte dei candidati è oggetto di una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonimento;
- b) annullamento dell'esame nel quale è stato constatato l'atto illecito;
- c) esclusione dal corso e/o ritiro del Diploma.

2. La sanzione è decisa dalla Commissione d'esame ed è preceduta da un'inchiesta, in cui l'interessato ha diritto di esprimersi.

3. È data facoltà alla persona designata alla sorveglianza all'esame di richiamare il candidato al rispetto della disciplina di esame.

Art. 20 Ricorsi

1. Contro le decisioni della Commissione d'esame (esame non superato, esclusione dall'esame, ecc.) può essere inoltrato reclamo scritto alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

2. Contro la decisione della Commissione d'esame è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione.

3. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale per Quadri dirigenti degli Enti locali entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Capitolo sesto Emanazione

Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con risoluzione n. 203 del 5 giugno 2020.

Bellinzona, 5 giugno 2020

Il Consigliere di Stato, direttore



Manuele Bertoli

Il direttore della Divisione della formazione professionale



Paolo Colombo

